

ARCHIVI PARROCCHIALI: ATTIVITÀ DI RECUPERO E PROSPETTIVE*

È noto che l'identificazione della documentazione parrocchiale come fonte per la ricerca storica si è verificata solo in tempi relativamente recenti a seguito della generale trasformazione di metodologie e obiettivi che ha caratterizzato la storiografia europea del Novecento. Determinante per le sorti degli archivi parrocchiali si è rivelata in particolare l'elaborazione dei criteri per l'indagine relativa alle tendenze demiche del passato, oggetto di studio della demografia storica. Proprio la fortuna di tale disciplina ha stimolato infatti l'interesse per il materiale documentario conservato nelle parrocchie e, più precisamente, per la parte di esso costituita dai registri canonici (registri di battesimi, cresime, matrimoni, funerali e stato delle anime), identificati quali fonti insostituibili per la conoscenza delle dinamiche della popolazione in età moderna¹. Certamente il particolare interesse nei confronti di tale materiale per lungo tempo non è stato accompagnato da un'analoga attenzione per le altre tipologie documentarie²; tuttavia, lo studio dei registri parrocchiali si è rivelato fondamentale per l'avvio

* L'articolo riprende alcuni temi trattati nella tesi di dottorato: J. BOSCHI, *Gli archivi parrocchiali trentini. Produzione documentaria e sedimentazione archivistica*, tesi di dottorato, Università degli studi di Siena, Scuola di dottorato di ricerca «Riccardo Francovich», Storia e archeologia del Medioevo, Istituzioni e Archivi, sezione Istituzioni e Archivi, XXI ciclo, in particolare pp. 31-78.

¹ Riguardo alle vicende legate alla nascita della demografia storica cfr. L. DEL PANTA - E. RETTAROLI, *Introduzione alla demografia storica*, Roma-Bari 1994 e la sezione introduttiva di COMITATO ITALIANO PER LO STUDIO DELLA DEMOGRAFIA STORICA, *Le fonti della demografia storica in Italia: atti del Seminario di demografia storica 1971-1972*, Roma 1973. In merito allo sfruttamento della documentazione parrocchiale nell'ambito di tale disciplina cfr. D. BOLOGNESI, *I registri parrocchiali e la demografia storica in età moderna. Questioni di metodo ed esperienze per l'area romagnola*, in *Archivi e chiesa locale: studi e contributi. Atti del corso di Archivistica ecclesiastica (Venezia, dicembre 1989-marzo 1990)*, a cura di F. CAVAZZANA ROMANELLI - I. RUOL, Venezia 1993, pp. 107-114; G. DI TARANTO, *Una fonte insostituibile per la demografia storica: la documentazione ecclesiastica*, in «Archiva Ecclesiae», 12-17 (1969-1974), pp. 44-54; E. SONNINO, *Archivi parrocchiali e studi di demografia storica in Italia*, in «Archiva Ecclesiae», 34-35 (1991-1992), pp. 69-84.

² È pur vero tuttavia che il valore della rimanente documentazione parrocchiale trovò già in quest'epoca vari sostenitori; lo stesso Casanova ad esempio, pur esaltando «l'importanza sociale attribuita ai registri parrocchiali» conferisce anche ai «documenti di notevole interesse che illustrano talvolta la storia delle parrocchie più antiche» e alle «notizie diverse» conservate negli archivi parrocchiali il merito di giustificare «ogni raccomandazione che si faccia intorno alla conservazione e all'ordinamento di tali archivi», G. CASANOVA, *Archivistica*, Siena 1928, p. 241.

dei primi interventi finalizzati al censimento³ e, in alcuni casi, all'effettiva salvaguardia⁴ di tale patrimonio documentario.

L'impiego della documentazione parrocchiale per fini differenti da quelli legati alla ricerca demografica è dunque un fenomeno estremamente recente, sviluppatosi solo in seguito alla scoperta delle potenzialità di tale materiale come fonte privilegiata per la storia locale e per la ricostruzione di aspetti rilevanti della vita quotidiana e del vivere sociale. Questo nuovo interesse per gli archivi parrocchiali ha dovuto tuttavia fin da subito confrontarsi con le precarie condizioni di conservazione nelle quali versava il patrimonio documentario in essi custodito, rimasto per secoli affidato esclusivamente alle cure dei parroci. Il protrarsi nel tempo di una simile situazione ha reso dunque gran parte degli archivi difficilmente utilizzabili ai fini della ricerca, in mancanza di provvedimenti in grado di ripristinare le condizioni adatte alla consultazione del materiale documentario. Il recupero e la valorizzazione di questa tipologia di archivi e più in generale degli archivi ecclesiastici (gli archivi delle curie vescovili solo raramente hanno avuto sorti più fortunate⁵) sono divenuti dunque tematiche sem-

³ Si faccia riferimento ad esempio al censimento dei libri parrocchiali conservati negli archivi parrocchiali dell'Emilia Romagna, per il quale si rimanda a G. PLESSI, *Censimento-inventario dei libri parrocchiali e guida-inventario dei fondi francescani in Emilia-Romagna*, in « Archiva Ecclesiae », 26-27 (1983-1984), pp. 163-174 e ID., *Censimento dei libri canonici conservati nelle parrocchie dell'Emilia Romagna*, in *La « conta delle anime ». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze*, a cura di G. COPPOLA - C. GRANDI, Bologna 1987, pp. 161-170, in cui sono offerte indicazioni bibliografiche relative agli esiti editoriali del progetto. Ciò dovrà comunque essere successivamente integrato con le informazioni contenute nell'intervento di Silvia Neri al convegno su « Gli archivi parrocchiali: organizzazione, gestione, fruizione e ricerca storica », Ravenna 1996, relative alla creazione di una banca dati informatica in grado di rendere fruibili i dati raccolti nel corso delle operazioni di censimento, cfr. S. NERI, *Per una banca dati dei libri canonici della Regione: la diocesi di Ravenna-Cervia*, in *Gli archivi parrocchiali: organizzazione, gestione, fruizione e ricerca storica. Atti dei convegni di Fiorano Modenese (4 settembre 1996) e di Ravenna (5 ottobre 1996)*, a cura di E. ANGIOLINI, Modena 1997, pp. 83-89. Un'analoga iniziativa finalizzata al censimento delle scritture parrocchiali in funzione delle ricerche di storia della popolazione è stata svolta anche per il territorio di Roma; cfr. al riguardo *Fonti per la storia della popolazione*, I, *Le scritture parrocchiali di Roma e del territorio vicariale*, Roma 1990 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 59).

⁴ A tale proposito si faccia riferimento ad esempio alla microfilmatura dei registri parrocchiali conservati all'interno degli archivi parrocchiali della provincia di Trento, per la quale si rimanda a *Fonti per la storia della popolazione*. II, *Scritture parrocchiali della Diocesi di Trento*, Roma 1992 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 70); L. SPARAPANI, *Le fonti canoniche parrocchiali. Accesso e consultabilità nella esperienza trentina*, in *Libri canonici e stato civile: segretezza o consultabilità? Orientamenti legislativi e storiografici. Atti del convegno di Spezzano (4 settembre 1998)*, a cura di E. ANGIOLINI, Modena 1999, pp. 47-54; ID., *I libri parrocchiali della diocesi di Trento*, in *La « conta delle anime »... cit.*, pp. 277-319.

⁵ Al riguardo si rimanda all'introduzione di *Guida degli Archivi diocesani d'Italia* a cura di V. MONACHINO - E. BOAGA - L. OSBAT - S. PALESE, Roma 1990; 1994; 1998, voll. 3 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 61, 74, 85). In merito alla situazione degli archivi capitolari cfr. *Guida agli Archivi capitolari d'Italia*, a cura di S. PALESE - E. BOAGA - F. DE LUCA - L. INGROSSO, Roma 2000; 2003; 2006 (Strumenti, CXLVI; CLVIII; CLXXII).

pre più attuali, oggetto di relazioni e convegni⁶ nei quali più volte si è proclamata la necessità di provvedere a operazioni di censimento e ordinamento, nonché alla produzione di strumenti di corredo (guide e inventari). Tale esigenza ha dovuto tuttavia scontrarsi con la particolare condizione giuridica in cui si sono trovati gli archivi ecclesiastici per buona parte del XX secolo in base ad un'interpretazione del testo del Concordato del 1929 che ha annullato la possibilità di ipotizzare l'esercizio nei loro confronti di un ruolo di controllo e di indirizzo scientifico da parte dello Stato. Pur non essendo presente infatti all'interno di tale accordo alcun riferimento diretto agli archivi ecclesiastici, essi sono stati ritenuti parte di quei beni appartenenti ad istituti e ad associazioni religiose sottratti alla vigilanza statale dall'art. 30, comma 1 del Concordato⁷. In conformità a tali disposizioni gli archivi ecclesiastici sarebbero stati quindi esclusi dalla legge 2006/1939 sul nuovo ordinamento degli archivi del Regno, all'interno della quale in effetti non è presente, almeno esplicitamente, alcun accenno ad essi⁸. Sebbene tale interpretazione sia stata in seguito da più parti contestata⁹ in favore di tesi volte a sostenere il fatto che né il testo del Concor-

⁶ Si farà in seguito cenno ad esempio all'attività dell'Associazione archivistica ecclesiastica.

⁷ Cfr. ad esempio G. CANTUCCI GIANNELLI, *La condizione giuridica degli archivi ecclesiastici nel diritto dello Stato in Italia*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XIX (1959), pp. 53-84.

⁸ R. GIUFFRIDA, *Gli archivi ecclesiastici e l'ordinamento regionale italiano*, in «Archiva Ecclesiae», 18-21 (1975-1978), pp. 17-37, in particolare p. 20: «Il legislatore italiano nel dare il 22 dicembre 1939 un Nuovo ordinamento agli Archivi del Regno, nel rispetto dell'art. 30 del Concordato intervenuto tra Stato e Chiesa l'11 febbraio 1929, omise di menzionare gli archivi degli Enti ecclesiastici fra quelli per i quali il Regolamento del 1911 aveva stabilito le norme di tutela sopralustrate». Vedi anche P.A. D'AVACK, *Archivi ecclesiastici*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano 1958, p. 1024: «Si deve ritenere che gli archivi ecclesiastici siano istituti della Chiesa esclusivamente soggetti alle norme proprie del diritto canonico», e alla nota 10: «Una riprova di ciò ci è offerta dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006 relativa agli archivi di Stato, che, a differenza del precedente regolamento del 2 ottobre 1911, n. 1163, non menziona più gli enti ecclesiastici tra gli enti e istituzioni pubbliche ai quali venga imposto un determinato comportamento per il deposito e la conservazione degli atti custoditi nei loro archivi».

⁹ Cfr. ad esempio T. MAURO, *Beni culturali di interesse religioso e archivi ecclesiastici nell'articolo 12 dell'accordo di Villa Madama*, in «Archiva Ecclesiae», 28-29 (1985-1986), pp. 37-72, in particolare pp. 42-43 e soprattutto O. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale. Dalle leggi eversive alle modificazioni del Concordato*, *ibid.*, pp. 73-100, in cui si sostiene che con il Concordato del 1929 lo Stato non sarebbe stato totalmente privato della facoltà di intervenire nei confronti dei beni della Chiesa (e quindi anche dei suoi archivi), mantenendo ad esempio il potere di riconoscere agli enti ecclesiastici la personalità giuridica e la possibilità di esercitare vigilanza tramite l'autorizzazione preventiva all'acquisto dei beni e di intervenire nei confronti delle fabbricere e delle confraternite ad esempio con il controllo sostitutivo nel caso di irregolarità amministrative. Sebbene inoltre gli archivi ecclesiastici non siano menzionati nel primo articolo della legge 2006/1939 fra gli archivi soggetti a vigilanza, essi sarebbero secondo il Bucci implicitamente inclusi all'interno dell'art. 20 della medesima legge in cui si indicano come archivi destinatari delle norme sulla vigilanza quelli delle persone giuridiche pubbliche in genere, tra le quali si considerano inclusi anche gli enti ecclesiastici in base all'articolo 73 del Regolamento per gli archivi del 1911. Gli enti ecclesiastici non sarebbero dunque stati sottratti alla legge, ma semplicemente citati implicitamente per l'intento del legislatore di ridurre sempre più «l'immediata rilevanza del-

dato né la normativa statale successiva avessero l'intento di estromettere lo Stato dal controllo sugli archivi ecclesiastici, l'effettiva assenza di norme finalizzate a disciplinare gli interventi in materia ha portato di fatto l'amministrazione archivistica statale a non includere, se non occasionalmente, tali archivi tra i destinatari della propria attività di recupero e valorizzazione¹⁰. Per gran parte del XX secolo, dunque, la vigilanza e l'attivazione di interventi nell'ambito di questa tipologia di archivi sono rimaste prerogative pressoché esclusive della Chiesa, la quale, pur avendo sempre dimostrato un forte interesse nei confronti della propria documentazione¹¹, solo di recente ha raggiunto la consapevolezza che essa potesse rivestire, accanto all'evidente rilievo amministrativo, anche una notevole importanza dal punto di vista della ricerca storica¹².

Nell'ambito del generale processo di rivalutazione del patrimonio documentario conservato negli archivi parrocchiali e, più in generale, negli istituti di conservazione ecclesiastici, si è sviluppata, nella seconda metà del XX secolo, anche una riflessione di natura prettamente archivistica, generata dall'opinione che per intervenire su tali complessi documentari fosse necessaria una specifica preparazione. In particolare, l'aspirazione a formare e sostenere i responsabili degli istituti di conservazione, fornendo loro gli strumenti scientifici occorrenti alla corretta tenuta della documentazione¹³, e la convinzione che, data la parti-

l'essere gli enti ecclesiastici posti sullo stesso piano degli enti pubblici » (p. 89). Inoltre un'esplicita menzione degli archivi ecclesiastici all'interno delle leggi sarebbe, secondo l'autore, del tutto superflua poiché lo Stato sarebbe in grado di rivendicare la facoltà di intervenire su di essi in base all'art. 9 della Costituzione italiana che gli impone la promozione della cultura e della ricerca e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione.

¹⁰ L'unico intervento diretto ad opera dello Stato si è verificato in seguito all'emanazione della l. 630/1952 (rifinanziata poi con le leggi 1062/1955, 201/1958, 84/1961, 1375/1965), la cosiddetta « legge antitermitica » in base alla quale l'Ufficio centrale degli Archivi di Stato ha fornito agli archivi ecclesiastici scaffalature in metallo in cambio dell'impegno da parte degli enti beneficiari a consentire la consultazione della documentazione agli studiosi. A tale proposito cfr. O. PEDINI, *Interventi dell'Amministrazione archivistica nei confronti degli archivi parrocchiali. Storia e prospettive*, in *L'amministrazione archivistica e gli archivi parrocchiali. Atti del convegno di Spezzano (18 settembre 1997)*, a cura di E. ANGIOLINI, Modena 1999, p. 8.

¹¹ Riguardo alle disposizioni dell'autorità ecclesiastica in materia di archivi cfr. *Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum. Documenta potiora Sanctae Sedis de archivis ecclesiasticis a Concilio Tridentino usque ad nostros dies*, a cura di S. DUCA - S. DELLA SACRA FAMIGLIA, Città del Vaticano 1966. Cfr. anche E. BOAGA, *Gli archivi ecclesiastici nel diritto canonico*, in *Archivi e chiesa locale...* cit., pp. 51-66.

¹² Si prendano in considerazione ad esempio le disposizioni in materia di archivi presenti all'interno del Codice di diritto canonico del 1917 che sembrano per lo più finalizzate alla gestione della documentazione corrente, mentre è solo col nuovo Codice del 1983 che vengono chiaramente distinti l'archivio storico da quello corrente e di deposito; a tale riguardo cfr. E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana*, Bologna 1989, p. 504. Riguardo alle disposizioni in materia di archivi presenti all'interno del Codice di diritto canonico del 1917 cfr. *Enchiridion Archivorum Ecclesiasticorum...* cit., pp. 189-193; G. BADINI, *Archivi e Chiesa. Lineamenti di archivistica ecclesiastica e religiosa*, Bologna 1984, pp. 78-98.

¹³ Vedi S. DUCA - B. PANDZIC, *Archivistica ecclesiastica*, Città del Vaticano 1967, p. v: « Nel clima di questo risvegliato interessamento archivistico si sentiva la necessità di un manuale che

colarità degli archivi prodotti dalle istituzioni ecclesiastiche, le conoscenze di archivistica generale non fossero sufficienti per adempiere a tale funzione¹⁴, hanno condotto, a partire dagli anni Sessanta del secolo, alla produzione di manuali destinati principalmente ai parroci o, più in generale, ai soggetti responsabili della documentazione¹⁵. All'interno di questi testi infatti, accanto alle nozioni di legislazione in materia di archivi nonché di storia delle istituzioni ecclesiastiche e del loro materiale documentario, trovano ampio spazio indicazioni in merito alla gestione dell'archivio corrente e alla conservazione della documentazione storica. Grande attenzione è riservata in particolare alle proposte di modelli di classificazione del materiale documentario (titolari) ai quali viene conferita una potenziale « validità generale »¹⁶, vale a dire, la teorica capacità di adattarsi ad ogni archivio appartenente a una determinata categoria (parrocchiale, diocesano, ecc.)¹⁷. Ai manuali va sicuramente riconosciuto il merito di aver messo in luce la necessità di affrontare lo studio e il riordino degli archivi ecclesiastici, e in particolar modo di quelli parrocchiali, tenendo conto della loro unicità e delle loro caratteristiche strutturali. Tuttavia, sebbene i titolari siano stati concepiti come modelli organizzativi finalizzati alla gestione della documentazione parrocchiale corrente¹⁸, la loro applicazione è stata talvolta

permettesse ai custodi degli archivi, rivalorizzati anch'essi nel loro silenzioso lavoro, di assolvere i propri compiti con più aggiornati e uniformi criteri scientifici ».

¹⁴ A. PALESTRA - A. CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, Milano 1965, p. 9: « Il manuale infatti è una risposta cordiale all'invito fatto ad uno degli autori durante il I Congresso di Archivistica ecclesiastica (a. 1957). (...) Nella cauta risposta si intravedeva soprattutto la convinzione che non bastava rielaborare o sunteggiare i più autorevoli manuali di Archivistica per compilare un qualsiasi prontuario nel quale gli archivisti ecclesiastici trovassero una formula polivalente capace di risolvere i loro assillanti problemi ». La medesima impostazione viene rilevata da Giuseppe Plessi nell'introduzione al più recente manuale di Gino Badini, cfr. G. BADINI, *Archivi e chiesa...* cit., in particolare p. 7.

¹⁵ Cfr. G. BADINI, *Archivi e chiesa...* cit.; A. PALESTRA - A. CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica...* cit.; S. DUCA - B. PANDZIC, *Archivistica ecclesiastica...* cit.; G. TATÒ, *Archivistica ecclesiastica regionale. Cenni istituzionali, storici e legislativi*, Bari 1983; *Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica*, a cura di E. BOAGA - S. PALESE - S. ZITO, Firenze 2003.

¹⁶ Cfr. G. BADINI, *Archivi e Chiesa...* cit., p. 91.

¹⁷ Nell'ambito degli archivi parrocchiali il titolare che per lungo tempo (almeno fino alle nuove proposte pubblicate nel corso degli anni Ottanta) ha riscosso il maggior seguito è sicuramente quello elaborato da Ambrogio Palestra e Angelo Ciceri nel 1965 (A. PALESTRA - A. CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica...* cit., pp. 96-99). Anche in S. DUCA - B. PANDZIC, *Archivistica ecclesiastica...* cit., pp. 44-45 viene presentato un modello di titolare per archivi parrocchiali che tuttavia rispetto a quello di Palestra-Ciceri appare più sommario e non offre alcuna particolare innovazione o miglioramento. Altri titolari sono presenti in G. BADINI, *Archivi e Chiesa...* cit., pp. 96-97, in G. TATÒ, *Archivistica ecclesiastica regionale...* cit., pp. 118-121, in cui si riprende espressamente il modello di Palestra-Ciceri, e in *Consegnare la memoria...* cit., pp. 127-129.

¹⁸ Si rimanda qui ai vari riferimenti presenti nei manuali riguardo alla distinzione tra « classificazione » e « ordinamento per materia » nonché all'identificazione del « metodo storico » come il procedimento più appropriato per il riordinamento di un archivio storico. Per quanto concerne in particolare l'applicazione del metodo storico nel riordinamento degli archivi ecclesiastici, la posi-

estesa all'intera documentazione parrocchiale, compresa la sua sezione storica¹⁹, per la quale un ordinamento in titoli e classi fondato su criteri di tipo contenutistico, che non prevede quindi una netta distinzione del materiale a seconda del reale soggetto produttore, risulta particolarmente dannoso, soprattutto se si considera che la peculiarità di questa tipologia di archivi risiede proprio nella complessità derivante dalla presenza di materiale documentario di differente provenienza²⁰. Poiché inoltre la loro struttura è ricavata dalla normativa canonica relativa alla documentazione parrocchiale piuttosto che dall'analisi diretta della sua natura, i titolari hanno assunto in sostanza l'aspetto di modelli organizzativi rispecchianti non tanto i caratteri propri degli archivi in questione

zione degli autori si allinea con i principi espressi dall'archivistica generale. Il manuale di Ambrogio Palestra e Angelo Ciceri si mostra in verità ancora legato all'ideale raggiungimento dell'ordinamento originale: «[il metodo storico] è quel sistema mediante il quale le scritture di un archivio vengono riordinate in modo da ricostruire l'archivio stesso come era, possibilmente, all'origine», A. PALESTRA - A. CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica...* cit., pp. 64-65; la posizione di Gino Badini appare al contrario più matura e identifica l'archivio come una realtà in continua evoluzione: «In altre parole e in ottemperanza all'accreditato "metodo storico" il riordinamento deve rispecchiare il concreto assetto che l'archivio è andato assumendo nella sua evoluzione», G. BADINI, *Archivi e chiesa...* cit., p. 95.

¹⁹ Gli stessi autori in realtà non escludono la possibilità di servirsi degli schemi organizzativi proposti anche per l'ordinamento della sezione antica, qualora essa manchi di una propria organizzazione o non abbia «una tale consistenza da costituire un archivio con tutte le serie complete», A. PALESTRA - A. CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica...* cit., p. 95; cfr. anche G. RASPINI, *Proposte concrete in base alle inchieste fatte sui titolari relativamente agli archivi delle parrocchie, delle confraternite e delle associazioni*, in «Archiva Ecclesiae», VIII-IX (1965-1966), pp. 74-93, vedi in particolare p. 85: «Partendo da questo presupposto (...) mi permetto suggerire il seguente "titolario" per impiantare i nuovi archivi e riordinare, quando ce ne sia bisogno, gli antichi archivi parrocchiali». Tale contraddizione viene rilevata da Gino Badini, *Archivi e Chiesa...* cit., p. 90: «Alcuni scrittori di archivistica ecclesiastica si sono occupati del problema, tentando di identificare la documentazione che integra quella prescritta dal *Codex*, e proponendo una elencazione (a volte impropriamente definita "titolario") in cui sono state messe assieme diverse serie archivistiche. In queste proposte, come è stato autorevolmente rilevato, si giunge perfino a confondere l'archivio storico e di deposito con quello corrente, suggerendo una forma generale di riordinamento del materiale documentario, non solo valido per il presente e per il futuro, ma perfino con efficacia retroattiva. Anche nel caso si trattasse di un archivio di consistenza limitata, questa impostazione del problema va comunque rifiutata».

²⁰ Accanto alla documentazione prodotta dal parroco nell'esercizio della cura d'anime è infatti possibile, anzi inevitabile, rinvenire all'interno degli archivi parrocchiali materiale prodotto da altri soggetti, identificabili con gli enti operanti nell'ambito della circoscrizione territoriale costituita dalla parrocchia, nei confronti dei quali il parroco esercitava ora un'amministrazione diretta (è il caso ad esempio del beneficio parrocchiale), ora semplicemente funzioni di controllo. Negli archivi parrocchiali veniva dunque custodita tutta la documentazione prodotta all'interno del territorio parrocchiale, in parte redatta direttamente dal parroco in quanto investito di funzioni specifiche nei confronti dei vari enti, in parte a lui affidata esclusivamente per la conservazione in archivio ed il relativo ordinamento. A riguardo cfr. G. CHIRONI, *Note sull'ordinamento degli archivi parrocchiali. Un esempio trentino: l'inventario dell'archivio parrocchiale di Dercolo*, in «Studi trentini di scienze storiche», Sezione I, LXXXV (2006), 1, pp. 41-79; J. BOSCHI, *Gli archivi parrocchiali trentini...* cit.

quanto piuttosto l'ipotetico assetto che essi avrebbero dovuto presentare in conformità alle disposizioni normative.

L'autorità ecclesiastica nel momento in cui ha riconosciuto il valore del proprio patrimonio documentario per la ricerca storica, si è attivata, sia attraverso iniziative autonome²¹, sia favorendo e appoggiando a livello locale l'attuazione di progetti, promossi da singoli individui²² o da enti privati o pubblici, aventi come obiettivi lo studio, il recupero e la tutela della documentazione parrocchiale²³. Parte di tali interventi ha potuto godere di una forma di finanziamento statale, sfruttando i fondi occasionalmente stanziati in seguito all'emanazione di leggi speciali²⁴, quali ad esempio la l. 546/1977, conseguente al terremoto del Friuli del 1976²⁵, i finanziamenti della quale hanno consentito l'instaurazione dei primi contatti tra l'amministrazione statale e i molti enti ecclesiastici della regione i cui archivi si trovavano nelle zone disastrose, favorendo quindi un primo scambio di informazioni che si è rivelato fondamentale per le successive forme di collaborazione²⁶.

²¹ Si faccia riferimento ad esempio al censimento degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche voluto da Pio XII nel 1942 o all'istituzione, nel 1955, della Commissione permanente per gli archivi ecclesiastici d'Italia. Pur non essendo frutto di un provvedimento ufficiale dell'autorità ecclesiastica (che comunque l'ha sempre sostenuta) è opportuno accennare a questo punto anche all'istituzione, nel 1956, dell'Associazione archivistica ecclesiastica che, attraverso varie iniziative, convegni e la pubblicazione della rivista « *Archiva Ecclesiae* », ha ampiamente contribuito allo sviluppo del dibattito relativo agli archivi ecclesiastici ed alla diffusione della consapevolezza riguardo alla necessità di una loro valorizzazione da attuarsi attraverso una stretta collaborazione tra Stato e Chiesa. Riguardo a tali ed altre iniziative promosse dalla Santa Sede cfr. E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana...* cit., pp. 505-506 e E. BOAGA, *Gli archivi ecclesiastici nel diritto canonico...* cit., pp. 59-60.

²² Si faccia riferimento a tal proposito all'opera di mons. Giuseppe Raspini e al censimento da lui effettuato sulla documentazione degli archivi parrocchiali della Diocesi di Fiesole, G. RASPINI, *Gli archivi parrocchiali della Diocesi di Fiesole. Inventario*, Roma 1974.

²³ Quadri generali riguardo alle iniziative attuate nell'ambito degli archivi parrocchiali fino al 1999 sono presenti in J. SCHIAVINI TREZZI, *Censimenti e mezzi di corredo archivistici. Riflessioni in margine al censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo*, in « *Rassegna degli Archivi di Stato* », LXI (2001), pp. 166-207; ID., *Il censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo nel quadro delle iniziative per la tutela degli archivi ecclesiastici*, in « *Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico* », 33 (2000), pp. 159-196 ai quali si rimanda anche per le informazioni bibliografiche; in questa sede ci si limiterà ad alcuni riferimenti di carattere esemplificativo per quanto riguarda i progetti attuati fino alla fine degli anni Ottanta, mentre si dedicherà più spazio alle iniziative più recenti, i cui risultati sono giunti a pubblicazione e che offrono quindi la possibilità di una più approfondita valutazione dei criteri e dei risultati conseguiti.

²⁴ Cfr. E. TARENZONI, *Ordinamenti e restauri di archivi ecclesiastici in base a leggi di finanziamenti speciali*, in « *Archiva Ecclesiae* », 38-39 (1995-1996), pp. 147-162. Cenni relativi all'argomento sono presenti anche in D. PORCARO MASSAFRA, *Archivi e Chiesa locale a Venezia. Un contributo alla conoscenza degli archivi ecclesiastici*, in « *Rassegna degli Archivi di Stato* », LIV (1994), 1, pp. 114-123.

²⁵ Cfr. in particolare gli artt. 14-18.

²⁶ In occasione del terremoto del Friuli è stata emanata anche una legge regionale (60/1976) che prevedeva lo stanziamento di contributi agli enti proprietari d'archivio (compresi quelli eccle-

Le informazioni fino ad allora acquisite circa la consistenza della documentazione parrocchiale, spesso imprecise anche per quanto concerne i dati basilari (dislocazione, quantità, estremi cronologici, tipologie documentarie esistenti), hanno di norma indirizzato verso l'attuazione di una prima, essenziale conoscenza dell'entità del patrimonio esistente. Il censimento ha dunque costituito per lungo tempo il modello di intervento più praticato nei confronti degli archivi parrocchiali e rimangono ancora rari i casi di progetti di inventariazione aventi un ambito di applicazione considerevolmente vasto²⁷. Un'analisi a posteriori dei risultati raggiunti attraverso l'attività svolta fino ai primi anni Ottanta mette in luce alcuni limiti derivanti principalmente dal carattere locale delle iniziative a causa di una frequente limitatezza dei fondi stanziati, spesso non è stato possibile avviare progetti organici e duraturi quanto effettuare interventi finalizzati a far fronte alle situazioni di maggiore emergenza, insufficienti rispetto alle effettive esigenze. A ciò va aggiunto inoltre che la mancanza di un coordinamento sul piano teorico e metodologico ha prodotto una netta differenziazione tra i vari interventi, sia per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle indagini²⁸, sia nei criteri applicati, sia infine nelle forme e nella qualità dei risultati ottenuti. D'altro canto, l'esperienza maturata nel corso di tali iniziative si è rivelata fondamentale oltre che per l'instaurazione dei primi contatti e l'avvio delle prime collaborazioni tra enti statali ed ecclesiastici, soprattutto per il consolidamento della consapevolezza circa la necessità del recupero e della valorizzazione del patrimonio archivistico parrocchiale da attuarsi attraverso l'impegno congiunto di autorità civili ed ecclesiastiche. Non è dunque errato identificare questa fase come un momento preparatorio indispensabile per la formulazione dei principi esplicitati all'interno della revisione del Concordato del 1984²⁹. Il testo dell'accordo, infatti, formalizza in primo luogo il coinvolgimen-

siastici) per iniziative di restauro, per l'acquisto di scaffalature ed altre attrezzature e per interventi di riordinamento e inventariazione. Per approfondimenti relativi alle iniziative svolte dalla Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia nei confronti degli archivi ecclesiastici dall'epoca del terremoto fino all'avvio del censimento degli archivi parrocchiali del 1992, cfr. A. GONNELLA, *Gli interventi della Soprintendenza archivistica per il Friuli Venezia Giulia sugli archivi ecclesiastici della regione*, in *Libri canonici e stato civile...* cit., pp. 73-84. Riguardo al censimento svolto nell'ambito del progetto Anagrafe informatizzata degli archivi italiani, cfr. ancora A. GONNELLA, *Archivi parrocchiali e Progetto "Anagrafe"*, in *Gli archivi parrocchiali...* cit., pp. 91-106.

²⁷ Si accennerà in seguito ad esempio al progetto di inventariazione degli archivi parrocchiali trentini attualmente ancora in corso.

²⁸ Si faccia riferimento a tal proposito ad esempio alla riflessione di Juanita Schiavini Trezzi relativa all'efficacia delle differenti metodologie di rilevamento attuate nel corso dei censimenti (invio di questionari ai responsabili degli archivi, rilevamento diretto dei dati), J. SCHIAVINI TREZZI, *Censimenti e mezzi di corredo archivistici...* cit., pp. 73-74.

²⁹ Vedi art. 12 § 2: «La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consulta-

to dello Stato nella tutela degli archivi ecclesiastici e stabilisce inoltre la necessità che la programmazione degli interventi avvenga sulla base di accordi tra autorità ecclesiastica e laica. In questo senso la firma del Concordato costituisce una tappa fondamentale nel processo di rivalutazione di questa particolare tipologia di archivi, in quanto rende la collaborazione tra Stato e Chiesa non più un evento occasionale legato a condizioni e situazioni particolari, ma un elemento imprescindibile dell'attività di recupero della documentazione ecclesiastica³⁰.

Il nuovo impulso fornito dalla revisione del Concordato ha condotto, nel corso degli anni Ottanta e Novanta, all'attuazione di un numero considerevole di progetti, i cui risultati sono stati spesso oggetto di pubblicazioni. Nel 1988 il Centro di documentazione dell'Istituto storico della Resistenza e di storia contemporanea di Modena ha promosso un censimento degli archivi parrocchiali presenti sul territorio della provincia modenese³¹, facenti capo a quattro differenti diocesi (Modena, Bologna, Reggio Emilia, Carpi); l'estensione dell'area di indagine selezionata risulta certamente l'elemento distintivo di tale progetto rispetto alle altre iniziative realizzate, nell'ambito delle quali è stato interessato di norma il territorio di un'unica diocesi³². Di pochi anni successiva (1991) è la pubblicazione dei risultati di un'ulteriore indagine svolta sugli archivi storici ecclesiastici (e dunque anche parrocchiali) della diocesi di Savona e Noli³³; altri

zione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti ».

³⁰ In merito alle riflessioni relative alle scelte attuate nella definitiva stesura del testo del Concordato, cfr. ad esempio E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana...* cit., pp. 514-517, in cui si mette a confronto il testo definitivo dell'accordo con le bozze preparatorie, a parere dell'autore più complete e precise; cfr. anche O. BUCCI, *Gli archivi ecclesiastici di fronte alla legislazione statale...* cit., pp. 73-100, in cui si pone l'attenzione su alcune espressioni del testo del Concordato che possono risultare ambigue. Il processo che ha condotto alla formulazione dell'articolo del Concordato relativo agli archivi ecclesiastici e gli sviluppi da esso derivanti sono stati invece oggetto di vari interventi raccolti in « Archivi per la storia », II (1989), 1, e in particolare per ciò che concerne la legislazione successiva al Concordato D. PORCARO MASSAFRA, *La realizzazione delle intese concordatarie nel quadro della normativa vigente*, pp. 89-98. Una raccolta di tutta la più recente normativa relativa agli archivi ecclesiastici italiani è invece contenuta in G. ZITO, *Per gli archivisti ecclesiastici d'Italia: strumenti giuridici e culturali*, Città del Vaticano 2002.

³¹ Le schede di censimento, sottoposte ad un successivo lavoro di revisione dovuto alla necessità di uniformare le informazioni raccolte da più rilevatori, sono state pubblicate nel 1994 in *Gli archivi parrocchiali della provincia di Modena. Censimento*, a cura di F. BALDELLI, Modena 1994.

³² Al riguardo e, più in generale, in merito al progetto, cfr. i saggi introduttivi al volume *Gli archivi parrocchiali della provincia di Modena...* cit., pp. XXIII-XXXIV. Cfr. anche G. RABOTTI, *In margine al volume sugli archivi parrocchiali della provincia di Modena*, in *Gli archivi parrocchiali: organizzazione, gestione...* cit., pp. 71-74 e F. BALDELLI, *Gli archivi parrocchiali della provincia di Modena, ibid.*, pp. 75-81. Anche il censimento degli archivi parrocchiali della provincia di Sondrio, a cui si accennerà successivamente, presenta un'estensione su scala provinciale; tuttavia gli archivi considerati sono compresi, in questo caso, all'interno di una singola diocesi (Como).

³³ Cfr. G. MALANDRA, *Gli archivi storici delle diocesi di Savona e Noli*, Savona 1991. All'interno del volume viene offerta la descrizione del contenuto degli archivi ecclesiastici esistenti in ogni comune.

progetti sono stati inoltre avviati nelle diocesi di Bergamo (1997)³⁴, Chieti-Vasto (2000)³⁵ e Pistoia e Pescia³⁶. In quest'ultimo caso l'indagine ha potuto trarre vantaggio dal fatto che gli archivi censiti, soprattutto per quanto riguarda la diocesi di Pistoia, sono concentrati in buona parte all'interno dell'Archivio storico diocesano. Costituisce invece un caso particolare il censimento degli archivi parrocchiali della provincia di Sondrio (1994-1995), i cui risultati sono stati pubblicati non in formato cartaceo, ma sul web³⁷. Si tratta di schede realizzate nell'ambito della Legge Valtellina³⁸ che interessano tutte le parrocchie della diocesi di Como comprese all'interno della provincia di Sondrio, ad esclusione di quelle erette successivamente al 1929³⁹, per un totale di 148. Anche le schede relative agli archivi parrocchiali della diocesi di Novara sono attualmente consultabili sul sito web della Regione Piemonte⁴⁰. Più recentemente (2005-2006) un'iniziativa promossa dall'Arcidiocesi di Pisa e sostenuta finanziariamente da varie istituzioni laiche (Regione Toscana, Provincia di Pisa) ed ecclesiastiche (Opera della Primaziale pisana) ha portato al censimento degli archivi parrocchiali presenti nella diocesi di Pisa⁴¹. La realizzazione del progetto, inserito nell'ambito del più generale « Progetto nazionale di inventariazione degli archivi ecclesiastici »⁴², ha comportato la schedatura di 136 archivi parrocchiali,

³⁴ Cfr. *Gli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo. Censimento 1997*, Bergamo 1998. Per ulteriori informazioni relative a tale censimento cfr. anche J. SCHIAVINI TREZZI, *Censimenti e mezzi di corredo archivistici...* cit.; ID., *Il censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Bergamo...* cit.

³⁵ *Gli archivi parrocchiali della diocesi di Chieti-Vasto. Risultati di un censimento*, Villamagna (CH) 2004.

³⁶ *Gli archivi storici delle diocesi di Pistoia e Pescia*, a cura di R. L. AIAZZI - L. CECCHI - N. PARDINI, Ospedaletto (PI) 2000. Per ulteriori informazioni relative a tale censimento cfr. M. BONNANO, *Gli archivi parrocchiali della diocesi di Pistoia e Pescia*, in *Gli archivi parrocchiali: organizzazione, gestione...* cit., pp. 33-37; R. L. AIAZZI - L. CECCHI, *Il censimento degli archivi storici ecclesiastici della diocesi di Pistoia*, in *La Chiesa e le sue istituzioni negli archivi ecclesiastici della Toscana*, Pistoia 1999, pp. 95-96.

³⁷ Cfr. <http://www.provincia.so.it/cultura/archivistorici/testi/parroc.htm> (febbraio 2009).

³⁸ L. 2 maggio 1990, n. 102: « Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 ».

³⁹ Sono state invece prese in considerazione le parrocchie successivamente soppresse ed aggregate ad altre.

⁴⁰ Cfr. <http://www.regione.piemonte.it/cultura/archivi/index.htm> (febbraio 2009).

⁴¹ Per la consultazione della banca dati prodotta nel corso delle operazioni di censimento cfr. *Istantanee della memoria. Il censimento degli archivi parrocchiali dell'Arcidiocesi di Pisa*, a cura di Hyperborea, Pisa 2008.

⁴² Si tratta di un progetto promosso nel 2004 dall'Ufficio nazionale per i beni ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana con l'obiettivo di attuare un censimento degli archivi ecclesiastici attraverso la schedatura informatica svolta con un software fornito gratuitamente dalla Cei ai propri aderenti. Al riguardo cfr. S. RUSSO, *Gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche*, in « Aedon. Rivista di arte e diritto online », 2008 1, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/1/rosso.htm> (febbraio

per ciascuno dei quali sono stati rilevati gli estremi cronologici della documentazione (complessivi e dei singoli fondi identificati), la consistenza in metri lineari e in numero di unità, il luogo di conservazione e l'identità del soggetto detentore, lo stato di conservazione e di ordinamento, le condizioni di consultazione, nonché l'esistenza di mezzi di corredo e di bibliografia.

L'analisi e il confronto dei risultati degli interventi precedentemente elencati hanno messo in luce che mentre la descrizione dei libri canonici, e di alcune tipologie documentarie quali gli atti matrimoniali, appare di norma sufficientemente particolareggiata e caratterizzata da una precisa distinzione in serie nonché da una rigorosa indicazione del numero di unità e dei relativi estremi cronologici⁴³, quella riguardante la rimanente documentazione risulta al contrario più confusa e si registra, soprattutto nel caso del carteggio, una notevole difficoltà nell'individuazione delle serie⁴⁴. Poiché i tempi e gli obiettivi di un censimento non consentono, e nemmeno richiedono, di intervenire sulla struttura degli archivi ispezionati, è inevitabile che le schede prodotte offrano una « fotografia » del contenuto dei vari archivi fortemente condizionata dallo stato di conservazione da essi presentato al momento del rilevamento. Per tale motivo dunque l'individuazione di vere e proprie serie documentarie risulta limitata in genere ai registri parrocchiali e a poche altre tipologie, mentre il problema della descrizione del rimanente materiale documentario appare essere stato risolto ora ricorrendo all'elencazione delle singole unità esistenti con il loro titolo originale o una loro definizione⁴⁵, ora con tentativi di maggior generalizzazione, sempre rispecchianti tuttavia le condizioni reali della documentazione. Per quanto concerne invece l'identificazione dei vari soggetti produttori⁴⁶ e la suddivisione del materiale documentario a seconda della provenienza è possibile riscontrare, all'interno dei lavori analizzati, l'attuazione di vari tentativi finalizzati alla distinzione dal resto della documentazione di quella appartenente alle confraterni-

2009). Al progetto ha aderito ad esempio la Diocesi di Sora, Aquino e Pontecorvo (2008) che ha così proceduto, sotto la supervisione della Soprintendenza archivistica per il Lazio e con il contributo della Regione Lazio e della Provincia di Frosinone, al censimento dei 92 archivi parrocchiali presenti sul suo territorio. I dati della rilevazione non hanno dato luogo fino ad ora ad alcuna pubblicazione; informazioni al riguardo sono al momento reperibili in internet: http://www.chiesacattolica.it/pls/cc_i_new_v3/v3_S2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3518. (febbraio 2009)

⁴³ In alcuni casi il riferimento agli estremi cronologici viene riportato per ogni singola unità appartenente alle serie dei registri parrocchiali: cfr. ad esempio le schede degli archivi parrocchiali delle diocesi di Pistoia-Pescia e di Chieti-Vasto.

⁴⁴ È noto come la compilazione dei registri di battesimi e matrimoni sia stata infatti imposta già dal Concilio di Trento (Sess. XXIV de ref. c. 1-2) e come le prime indicazioni relative alle modalità di conservazione dei registri parrocchiali risalgano al Rituale Romano di Paolo V del 1614.

⁴⁵ È la scelta adottata ad esempio all'interno delle schede di censimento degli archivi parrocchiali della Diocesi di Chieti-Vasto.

⁴⁶ Si è già riferito precedentemente riguardo alla compresenza all'interno degli archivi parrocchiali di documentazione prodotta da enti differenti; cfr. nota 20.

te; più rari invece sono i casi in cui la stessa operazione risulta essere stata svolta anche per il materiale documentario di benefici e fabbricerie⁴⁷.

Se l'attività di censimento ha registrato negli ultimi anni un positivo progresso dal punto di vista del numero degli interventi attuati, assai raramente si è potuto assistere all'utilizzo di tali esperienze come base per una successiva attività di ordinamento e inventariazione su aree considerevolmente estese. Di seguito verranno dunque presentati due casi in cui una simile evoluzione si è realmente verificata e ha condotto a risultati in grado non solo di garantire la salvaguardia del materiale documentario parrocchiale ma di consentirne anche la consultazione e quindi l'utilizzo nell'ambito della ricerca storica.

La collaborazione tra Provincia autonoma e Diocesi di Trento nell'ambito degli archivi parrocchiali vanta una storia ormai decennale: il primo intervento in quest'ambito risale infatti alla seconda metà degli anni Ottanta (1985-1987) quando, ad opera della Genealogical Society of Utah legata alla Chiesa mormone, è stata effettuata la microfilmatura dei libri parrocchiali dei battesimi, dei matrimoni e dei defunti conservati negli archivi della diocesi⁴⁸. Il progetto, attuato in base alla legge provinciale 55/1975 relativa a programmi finalizzati alla conservazione ed al recupero del patrimonio storico artistico, ha condotto alla riproduzione di 5.006 volumi appartenenti a 427 parrocchie e curazie⁴⁹.

Nel 1988 (gennaio-settembre) una nuova iniziativa finalizzata alla realizzazione di un'indagine conoscitiva relativa all'intera documentazione parrocchiale⁵⁰ ha coinvolto nuovamente autorità provinciale e diocesana: obiettivo di tale progetto era il raggiungimento di una conoscenza generale riguardo alla tipologia, all'importanza e allo stato di conservazione del materiale conservato nei 456 archivi delle parrocchie trentine. In questo caso l'intervento provinciale si è spinto ben oltre lo stanziamento di fondi (sempre in base alla legge 55/1975), prevedendo una partecipazione diretta dell'ente anche durante la fase di programmazione, e, più precisamente, nel corso dell'elaborazione (svolta ad opera dell'Ufficio beni librari e archivistici) del prototipo delle schede di rile-

⁴⁷ Si confrontino ad esempio le schede prodotte nel corso del censimento degli archivi parrocchiali della diocesi di Pisa, all'interno delle quali il materiale documentario è stato ripartito nei fondi di appartenenza: su 136 archivi visionati sono stati individuati 835 fondi; un tentativo di distinzione di tal genere si registra anche nelle schede di censimento relative agli archivi della diocesi di Savona e Noli e della provincia di Sondrio..

⁴⁸ Cfr. L. SPARAPANI *Le fonti canoniche parrocchiali...* cit., pp. 47-54. La microfilmatura è stata condotta sui registri precedenti al 1924, anno in cui anche in Trentino la competenza sulla tenuta dello stato civile è stata attribuita ai Comuni.

⁴⁹ Cfr. *Scritture parrocchiali della diocesi di Trento...* cit., p. 7.

⁵⁰ P. CHISTÈ, *Interventi della Provincia autonoma di Trento nel settore degli archivi ecclesiastici*, in *Fonti per la storia del Principato e della Chiesa tridentina. Atti del convegno, Trento 17-18 maggio 1991*, Trento 1995, pp. 73-78 e L. SPARAPANI, *Esperienze tridentine di collaborazione tra ente pubblico e istituzioni ecclesiastiche nella gestione degli archivi*, in *L'amministrazione archivistica...* cit., pp. 17-23. Ulteriori accenni sono presenti in ID., *Personale dell'archivio diocesano, reclutamento, qualificazione e volontariato*, in « *Archiva Ecclesiae* », 38-39 (1995-1996), pp. 101-111.

vamento utilizzate durante l'indagine. Il rilevamento, affidato ad una cooperativa di quattro persone coordinate dallo stesso archivista diocesano, ha interessato vari aspetti degli archivi in esame: all'interno delle schede trovano posto infatti annotazioni relative alla consistenza quantitativa, alle varie unità archivistiche, segnalate con il titolo originale (o in sua mancanza con la definizione della tipologia documentaria) e con i relativi estremi cronologici, infine alle condizioni di conservazione e di ordinamento che rendono facilmente individuabili i casi più urgentemente bisognosi di intervento. Le schede hanno costituito il punto di partenza per la programmazione di successive iniziative; attualmente infatti la Provincia autonoma di Trento promuove interventi di inventariazione e ordinamento degli archivi parrocchiali trentini svolti da singoli incaricati o da cooperative. Tale attività ha consentito, fino ad ora, la pubblicazione di oltre un centinaio di inventari analitici, parte dei quali è disponibile anche sul web⁵¹.

Nel 1989 la Curia patriarcale di Venezia, in accordo con il Centro di documentazione dei beni culturali e ambientali del Veneto, ha promosso un progetto denominato Arca, finalizzato all'attuazione di interventi di censimento, ordinamento e inventariazione negli archivi della Chiesa veneziana⁵². Nell'ambito di tale progetto si è proceduto all'ordinamento e all'inventariazione di diversi fondi documentari tra i quali figurano anche quelli di varie parrocchie veneziane, la cui documentazione è depositata presso l'Archivio della Curia o

⁵¹ Cfr. http://www.trentinocultura.net/catalogo/cat_fondi_arch/cat_inventari_h.asp (febbraio 2009). Sulla stessa pagina web è presente anche una breve introduzione relativa all'iniziativa.

⁵² La particolarità di tale iniziativa consiste principalmente nell'utilizzazione, sia nel corso della fase di censimento (con l'applicazione denominata Cens) sia durante quella di inventariazione (con l'applicazione Arca), di un programma informatico appositamente creato dall'Archivio storico del Patriarcato di Venezia e dalla Regione Veneto per consentire l'inserimento dei dati raccolti. L'esperienza maturata con Arca ha in seguito costituito la base per un nuovo progetto avviato nel 1997 dalla Regione Veneto in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali in base alla legge 84/1990 (« Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali »). Tale progetto, denominato « Ecclesiae Venetae » ha consentito di effettuare il censimento completo e l'inventariazione analitica degli archivi diocesani di Padova, Treviso, Verona, Vicenza e Vittorio Veneto (incluso quindi nel lavoro anche gli archivi parrocchiali lì depositati) attraverso l'utilizzo del programma informatico elaborato in occasione dell'iniziativa nazionale Anagrafe informatizzata degli archivi italiani. Riguardo in particolare agli aspetti tecnici legati all'utilizzazione del programma cfr. C. SALMINI, *Il progetto ARCA: un programma per l'ordinamento e l'inventariazione*, in « Archivi & Computer », I (1991), 1, pp. 83-84 e A. SCHIAVON, *ARCA*, in « Archivi & Computer », II (1992), 1, pp. 166-172. Per l'intero progetto cfr. F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Gli archivi parrocchiali veneziani. Strategie di tutela, descrizione di fondi, prospettive storiografiche*, in *Libri canonici e stato civile...* cit., pp. 85-117; D. PORCARO MASSAFRA, *Archivi e Chiesa locale a Venezia. Un contributo alla conoscenza degli archivi ecclesiastici*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », LIV (1994), 1, pp. 114-123; E. ORLANDO, *Convegno di studi: « La memoria delle chiese venete. Archivi diocesani e storiografia »*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », LX (2000), 1, pp. 50-60; F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Il progetto Arca per gli archivi storici della chiesa veneziana*, in *Archivi e Chiesa locale. Studi e contributi...* cit., pp. 23-28. Informazioni più recenti sui risultati fin qui raggiunti dal progetto sono rintracciabili in internet: <http://www2.regione.veneto.it/cultura/archivi/arcecccl/index.html> e <http://www.archivistoricodelpatriarcatodivenezia.it/patrimonio/arca.html> (febbraio 2009).

conservata ancora nella sede originaria⁵³. Dopo un censimento volto ad ottenere una prima informazione sull'ubicazione, la consistenza e gli estremi cronologici dei fondi e delle loro condizioni di conservazione, sono stati effettuati il riordinamento e l'inventariazione del materiale. La necessità che il lavoro fosse eseguito da personale dotato di conoscenze adeguate in materia di istituzioni e archivi ecclesiastici ha condotto all'organizzazione di un corso di archivistica ecclesiastica inaugurato appunto a Venezia nel dicembre del 1989⁵⁴. L'intera banca dati costituita durante l'attuazione di Arca e di « Ecclesiae Venetae » è stata trasferita all'interno di SIUSA (Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze Archivistiche), rendendo consultabili in rete gli inventari di numerosi archivi parrocchiali⁵⁵.

Gli interventi precedentemente illustrati costituiscono un'ottima testimonianza dei risultati raggiungibili attraverso l'impegno congiunto di Stato e Chiesa nella salvaguardia e nella valorizzazione degli archivi parrocchiali. Si tratta tuttavia ancora una volta di esperienze maturate in condizioni e ambienti particolarmente favorevoli, che hanno potuto trarre vantaggio dalla sensibilità e dall'interesse di enti locali ecclesiastici e laici. Nonostante gli ampi progressi compiuti rispetto al periodo in cui gli interventi erano il frutto isolato dell'iniziativa di pochi volenterosi o di amministrazioni particolarmente sensibili, la sorte degli archivi parrocchiali e del loro patrimonio documentario si è infatti rivelata, durante lo scorso decennio, ancora eccessivamente legata all'iniziativa locale. Un notevole passo in avanti in questo senso è stato compiuto in occasione della firma, il 18 aprile 2000, dell'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana relativamente alla conservazione e alla consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche⁵⁶. Grazie a tale accordo, infatti, l'attività di recupero e valorizzazione degli archivi ecclesiastici è stata inserita per la prima

⁵³ Oltre all'inventariazione degli archivi delle parrocchie veneziane il progetto ha consentito l'attuazione di un analogo intervento anche sugli archivi storici della Curia patriarcale, della Mensa vescovile, del Capitolo e del Primicerio, degli episcopati lagunari di Grado, Caorle e Torcello, dell'Azione cattolica diocesana e di altri enti.

⁵⁴ Gli atti di tale corso sono stati raccolti in *Archivi e Chiesa locale. Studi e contributi...* cit.

⁵⁵ Gli inventari sono consultabili sul sito http://siusa.archivi.beniculturali.it/ev_venezia/ (febbraio 2009). Riguardo al sistema informativo SIUSA cfr. in particolare http://siusa.archivi.beniculturali.it/documenti/SIUSA_Genesi_e_sviluppi_di_un_progetto.pdf

⁵⁶ D.pr. 16 maggio 2000, n. 189: Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000. Per un'analisi del testo dell'intesa cfr. G. FELICIANI, *L'intesa su archivi e biblioteche ecclesiastiche. Una rilettura contestualizzata*, in G. ZITO, *Per gli archivisti ecclesiastici d'Italia...* cit., pp. 219-245. Per un'analisi dell'intesa in rapporto alla normativa precedente e alle prospettive future cfr. *Le carte della Chiesa. Archivi e biblioteche nella normativa pattizia*, a cura di A. G. CHIZZONITI, Bologna 2003, in particolare A. ROCCELLA, *Conservazione e consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche tra ordinamento canonico e ordinamento statale*, *ibid.*, pp. 29-110. Cfr. anche G. BONI, *Gli archivi della Chiesa cattolica. Profili ecclesiastici*, Torino 2005.

volta in un progetto di intervento dotato di modalità di attuazione e di obiettivi precisi⁵⁷. Il testo dell'intesa, fornisce in primo luogo una chiara indicazione di quali siano gli archivi destinatari degli interventi previsti (si tratta di « archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico »⁵⁸); prende inoltre una posizione definitiva riguardo alla questione se gli archivi debbano essere mantenuti nel loro luogo di formazione o se la loro documentazione debba essere trasferita in una sede appositamente destinata alla conservazione⁵⁹, privilegiando, di norma, la prima soluzione⁶⁰; viene infine chiaramente definita la spartizione dei compiti tra le parti contraenti: per quanto riguarda la Chiesa essi consistono sostanzialmente nel garantire la conservazione e l'apertura alla consultazione del materiale archivistico degli enti ecclesiastici⁶¹, oltre che nella promozione di lavori di inventariazione⁶² e nello stanziamento, « nell'ambito delle risorse disponibili », di specifici finanziamenti⁶³. Una particolare attenzio-

⁵⁷ Vedi G. FELICIANI, *L'intesa su archivi e biblioteche ecclesiastiche...* cit., p. 245: « Se ne può concludere che, mentre la precedente Intesa [13 settembre 1996], riguardante i beni culturali di interesse religioso in genere, si limitava a porre alcune premesse essenziali in vista della collaborazione tra Stato e Chiesa Cattolica, individuandone soggetti, forme e procedure, questa nuova Intesa entra nel merito della questione in modo diretto e operativo ».

⁵⁸ Art. 1, comma 1. Si tratta quindi di una quantità di archivi estremamente elevata e ciò fa supporre che l'impegno da parte della Chiesa di provvedere alla loro conservazione ed alla redazione dei relativi inventari sia estremamente difficile da portare a termine, cfr. G. FELICIANI, *L'intesa su archivi e biblioteche ...* cit., p. 231.

⁵⁹ Vedi art. 1, comma 2: « Il Ministero e la CEI, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione ».

⁶⁰ Vengono comunque fornite indicazioni riguardo alle sedi in cui effettuare il deposito nei casi in cui ciò non risulti possibile, come ad esempio in occasione di soppressione dell'ente produttore. Vedi art. 1, comma 4: « Per agevolare la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purché siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società ».

⁶¹ Art. 2, comma 1: « L'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche ».

⁶² Art. 2, comma 3: « L'autorità ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza ».

⁶³ Art. 2, comma 4: « La CEI destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili ».

ne è rivolta soprattutto agli archivi storici diocesani che l'autorità ecclesiastica si impegna a dotare di inventari e di altri strumenti di corredo, nonché di un regolamento finalizzato principalmente a disciplinare la loro apertura al pubblico⁶⁴. Le competenze dello Stato vengono invece indirizzate principalmente verso l'attività di supporto (forme di collaborazione tecnica o contributi finanziari) da attuarsi attraverso l'operato delle Soprintendenze archivistiche⁶⁵. L'accordo prevede dunque una collaborazione costante tra Chiesa e Stato che abbia come obiettivi principali la conservazione e la consultazione degli archivi ecclesiastici e che si concretizzi principalmente nell'attività di inventariazione considerata il « fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela »⁶⁶. Con tali previsioni il testo dell'intesa costituisce una solida base per la futura attività di intervento nell'ambito degli archivi ecclesiastici in quanto esso non si limita a rafforzare l'impegno di collaborazione tra Stato e Chiesa auspicato nella revisione concordataria del 1984, ma fornisce per tale impegno precise indicazioni anche a livello operativo, individuando ruoli, obiettivi e modalità d'azione⁶⁷.

JUDITH BOSCHI
Università degli studi di Trento

⁶⁴ Art. 2, comma 2: « L'autorità ecclesiastica competente si impegna in particolare a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla CEI, che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico, di personale qualificato, di inventari e di strumenti di corredo aggiornati ».

⁶⁵ Art. 3, comma 1: « Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale ».

⁶⁶ Art. 4, commi 1 e 2.

⁶⁷ Le disposizioni dell'intesa del 18 aprile 2000 sono state recentemente ribadite all'interno del testo dell'*Intesa tra il ministro per i beni e le attività culturali ed il presidente della Conferenza episcopale italiana relativa alla tutela dei beni culturali ecclesiastici* (26 gennaio 2005) che ha abrogato e sostituito le indicazioni del precedente accordo in materia di beni culturali ecclesiastici (13 settembre 1996). Riguardo al testo dell'intesa cfr. A. ROCCELLA, *La nuova intesa con la Conferenza episcopale italiana sui beni culturali d'interesse religioso*, in « Aedon. Rivista di arti e diritto on-line », 2006, 1, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/1/roccella.htm> (febbraio 2009).